

Anno di imposta 2014

Roma, 2018

Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Identificativo comunicazione: CV2014

Codice atto XXXXXXXXX

XXXXX XXXXX
VIA XXXXXXXXXXX
CAP XXXXXXXXX

Gentile Contribuente,

per favorire un dialogo positivo tra Fisco e contribuenti e facilitare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, desideriamo mettere a Sua disposizione alcuni dati relativi alla dichiarazione fiscale da Lei presentata per i redditi prodotti nel 2014. In questo modo avrà la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori o omissioni, evitando di subire controlli da parte dell'Amministrazione.

In particolare, per l'anno 2014, non risulterebbero da Lei dichiarati redditi per un importo di euro 999.999.

Il dettaglio relativo a tale importo è indicato nella tabella qui sotto ed è anche consultabile all'interno del Suo Cassetto fiscale nella sezione "L'Agenzia Scrive" (vedi foglio allegato).

Redditi derivanti da locazione di immobili	€
Redditi di lavoro dipendente o di pensione	€
Redditi di lavoro autonomo	€
Assegni periodici corrisposti dal coniuge	€
Redditi di partecipazione	€
Redditi di capitale	€
Redditi diversi	€
Redditi derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive	€

Se Lei dovesse riconoscere l'esistenza degli errori o omissioni da noi rilevati, **ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso** (disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) presentando una dichiarazione integrativa (come prevede l'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in misura ridotta.

Troverà nel foglio allegato le istruzioni necessarie per svolgere questi adempimenti.

Per ottenere ulteriori informazioni o per comunicare precisazioni ritenute utili a eliminare l'incongruenza segnalata, può telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure allo 06/96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore>comunicazioni per l'adempimento spontaneo", nonché contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. La informiamo, inoltre, che all'interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che Le consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico (vedi foglio allegato).

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Dorrello

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA:

la dichiarazione integrativa deve essere presentata esclusivamente con modello Unico PF/2015 (redditi 2014) e in essa devono essere indicati oltre ai redditi segnalati con la presente comunicazione anche tutti gli altri dati relativi ai redditi, ritenute, oneri e crediti già indicati nella dichiarazione originaria che non richiedono alcuna modifica.

Nella compilazione della dichiarazione integrativa, sarà necessario tener conto del debito o del credito emerso nella dichiarazione originaria.

Per i contribuenti destinatari di segnalazioni relative ad alcune tipologie reddituali, al fine di favorire l'adempimento spontaneo tramite la presentazione della dichiarazione integrativa (ravvedimento operoso), sono disponibili su "Cassetto fiscale" i collegamenti telematici da utilizzare per la predisposizione e l'invio della dichiarazione integrativa nonché un foglio *Avvertenze* contenente ulteriori informazioni. Si precisa che tramite tali collegamenti telematici è disponibile in taluni casi la dichiarazione originaria da integrare e in altri la dichiarazione integrativa già precompilata dall'Agenzia.

SANZIONE:

la sanzione da applicare deve essere pari al 15% della maggiore imposta determinata. Infatti, nel caso di dichiarazione infedele, con riferimento all'anno d'imposta 2014, la misura della sanzione è pari a 1/6 del minimo, ossia del 90%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n.472, modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 158.

In presenza di canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non dichiarati o dichiarati in misura inferiore a quella effettiva, per i quali si è optato per il regime della cedolare secca, le sanzioni amministrative previste per omessa o infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata.

Pertanto, se i canoni soggetti a cedolare risultano parzialmente dichiarati, le sanzioni previste vanno da un minimo di 180% ad un massimo di 360%. Di conseguenza, la sanzione da applicare deve essere pari al 30% della maggiore imposta determinata. Infatti, la misura della sanzione è pari a 1/6 del minimo, ossia del 180%.

Nel caso di omessa indicazione dei canoni di locazione soggetti a cedolare, le sanzioni previste vanno da un minimo di 240% ad un massimo di 480%. Pertanto la sanzione da applicare deve essere pari al 40% della maggiore imposta determinata. Difatti, la misura della sanzione è pari a 1/6 del minimo, ossia del 240%.

COME FARE I VERSAMENTI:

i versamenti devono essere effettuati con modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Nella tabella che segue si riportano i principali codici tributo:

IRPEF	4001
Sanzione Irpef	8901
Interessi Irpef	1989
Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo	3844
Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento	8926
Interessi Addizionale comunale all'IRPEF	1998
Addizionale regionale all'IRPEF	3801
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF	8902
Interessi sul ravvedimento addizionale regionale IRPEF - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109 del 22/05/2007	1994
IMPOSTA SOSTITUTIVA dell'Irpef e delle Addizionali (ad esempio: cedolare secca)	1842
Sanzione Imposta sostitutiva	8913
Interessi Imposta sostitutiva	1992
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	1683
Sanzione Contributo di solidarietà	8901
Interessi Contributo di solidarietà	1989

CASSETTO FISCALE

COSA È IL CASSETTO FISCALE:

è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali, ad esempio, i dati anagrafici, i dati delle dichiarazioni dei redditi, dei rimborsi, dei versamenti effettuati con i modelli F24 e F23, degli atti del registro, degli studi di settore.

Nella sezione "L'Agenzia scrive", in particolare nella parte denominata "Comunicazioni relative all'invito alla compliance" sono disponibili i documenti prodotti dall'agenzia, quali: la comunicazione inviata, nella quale si evidenziano alcune anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi; il prospetto informativo contenente i dati presumibilmente errati e quelli attesi (in alcuni casi corredato da un prospetto precompilato di supporto alla compilazione del quadro da rettificare o integrare).

COME CORREGGERE L'ANOMALIA:

sono disponibili i collegamenti telematici che consentono la predisposizione della dichiarazione da integrare oppure l'accesso alla dichiarazione integrativa già precompilata con i dati oggetto della comunicazione, nonché uno specifico *link* di assistenza per la trasmissione telematica della dichiarazione integrativa.

E' inoltre presente un foglio *Avvertenze* che riporta le indicazioni per l'utilizzo e la gestione dei diversi collegamenti telematici presenti (N.B.: i collegamenti telematici sono presenti solo in caso di disponibilità della dichiarazione originaria, ovvero della dichiarazione integrativa precompilata).

COME SI ACCEDE AL CASSETTO FISCALE:

le istruzioni per accedere al Cassetto Fiscale sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso: Home - Servizi - Cassetto fiscale.

Il servizio è riservato agli utenti dei servizi telematici Fisconline/Entratel dell'Agenzia delle Entrate accessibili con identità SPID (livello 2) o con le credenziali rilasciate dall'Agenzia stessa (cliccando su "Area riservata – Non sei ancora registrato?", nella home page del sito www.agenziaentrate.gov.it si trovano tutte le informazioni necessarie).

DELEGHE

È possibile delegare un intermediario alla consultazione del proprio cassetto fiscale attraverso una delle seguenti modalità:

- utilizzando l'apposita funzionalità, disponibile per gli utenti dei servizi telematici Entratel/Fisconline;
- consegnando all'intermediario stesso la delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità. In tal caso, verrà inviato, presso il proprio domicilio fiscale, un codice di attivazione da consegnare all'intermediario. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, decorsi 15 giorni dall'invio dei dati da parte del professionista, il delegante potrà recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia e richiedere l'attivazione della delega dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione;
- presentando la delega sottoscritta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

La richiesta di attivazione della delega in ufficio può essere presentata anche tramite un procuratore speciale.

CIVIS

COUSA È CIVIS:

è un canale telematico di assistenza che semplifica i rapporti con il Fisco. Il servizio "CIVIS", infatti, fornisce assistenza, oltre che sulle comunicazioni di irregolarità e sulle cartelle di pagamento, anche sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo ("Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo/comunicazioni DC Accertamento") con le quali l'Agenzia delle Entrate segnala al contribuente le incongruenze riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

Tramite CIVIS è possibile comunicare elementi, fatti e circostanze necessari a giustificare le incongruenze riscontrate e trasmettere all'Agenzia delle Entrate la relativa documentazione.

COME SI ACCEDE:

dal sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso: Home – Servizi – Assistenza fiscale - CIVIS

Il servizio è riservato agli utenti dei servizi telematici Fisconline/Entratel dell'Agenzia delle Entrate accessibili con identità SPID (livello 2) o con le credenziali rilasciate dall'Agenzia stessa (cliccando su "Area riservata – Non sei ancora registrato?", nella home page del sito www.agenziaentrate.gov.it si trovano tutte le informazioni necessarie).

COME SI UTILIZZA CIVIS PER LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI:

il sistema è costruito in modo tale da guidare l'utente nella procedura. Una volta effettuato l'accesso al servizio, l'utente deve cliccare sul link "Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo/comunicazioni DC Accertamento" e successivamente sul link "Invio documentazione". Nella pagina seguente è necessario inserire l'identificativo della comunicazione. Gli intermediari che trasmettono documenti per conto di loro assistiti devono inserire, oltre all'identificativo della comunicazione, anche il codice fiscale del contribuente per conto del quale viene effettuato l'invio. Il sistema CIVIS indica dove trovare le informazioni richieste all'interno della comunicazione.

I documenti da trasmettere devono essere in formato PDF/A o TIF/TIFF e non possono superare ognuno la dimensione massima di 5MB. Qualora un file superi i 5MB l'utente dovrà provvedere a suddividerlo in più file che rispettino i limiti previsti.

Una volta acquisito un file, il sistema fornisce un riepilogo della trasmissione e consente di scegliere se chiudere la pratica oppure allegare altri file.

COME SI CONCLUDE LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

completato il processo di acquisizione di tutti i file, l'utente può confermare la richiesta di trasmissione chiudendo l'invio della documentazione. Il sistema conferma la chiusura dell'invio riepilogando i documenti inseriti e assegna un numero di protocollo che identifica l'operazione compiuta. Una seconda ricevuta, disponibile in CIVIS in un momento successivo, indicherà l'esito dell'acquisizione di ciascun file inviato: accettato o scartato. In caso di scarto occorrerà procedere ad un nuovo invio.